RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE E TASSE

di SANDRO CERATO

Cessione delle detrazioni e sconto in fattura: analogie e differenze

Il confronto tra le 2 possibilità previste dall'art. 121 D.L. 34/2020 in riferimento ai numerosi interventi edilizi che fruiscono delle detrazioni fiscali (ordinarie o superbonus 110%).

L'opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121 D.L. 34/2020, in luogo della detrazione diretta in capo al soggetto beneficiario, deve essere valutata anche tenendo conto di alcuni aspetti che caratterizzano solamente una o l'altra opzione.
Inprimis va ricordato in ogni caso che, quando le opzioni *ex* art. 121 D.L. 34/2020 vengono esercitate in relazione a un intervento che beneficia della " *maxi* " detrazione del 110%, l'art. 119 D.L. 34/2020 subordina l'efficacia delle citate opzioni alla circostanza che sia rilasciato il **visto di conformità** da un soggetto abilitato.

In caso di opzione per lo **sconto in fattura** , va evidenziato che la norma pone un **tetto massimo di sconto** applicabile (pari al corrispettivo), ragione per cui è possibile esercitare l'opzione anche per uno sconto " *parziale* ". Ciò comporta che la parte di detrazione non coperta dallo sconto potrà essere fruita direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione, oppure essere ceduta a terzi.
Tuttavia, l'aspetto più rilevante relativo allo sconto in fattura riguarda **il momento in cui si considera " *pagato* "l'importo** oggetto dello sconto in fattura. Considerando che, nella maggior parte dei casi, il soggetto beneficiario è una persona fisica (per il quale rileva il momento del pagamento), pare corretto distinguere 2 ipotesi: **se lo sconto è parziale** , l'intera spesa (compresa la parte coperta dallo sconto) si considera sostenuta quando avviene il pagamento del corrispettivo non coperto dallo sconto; **se lo sconto è totale** (fattispecie che si può verificare solamente per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%), l'intera spesa deve considerarsi " *pagata* " alla data di emissione della fattura.Stante il meccanismo di funzionamento dello sconto in fattura, pare evidente che la richiesta di ottenimento dello stesso è **immediata** , nel senso che non può essere chiesto uno sconto" *differito* " e limitato solamente **ad alcune rate della detrazione spettante** .

Per quanto riguarda invece la **cessione della detrazione** , ricordando che non sono previsti limiti soggettivi alla qualifica del cessionario (normalmente si tratta di un istituto di credito), l'operazione comporta che in capo al cessionario matura un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. È evidente che, tenendo conto del beneficio finanziario che matura in capo al cedente, il cessionario è disposto a pagare un **prezzo inferiore** in modo tale da' *lucrare* " il differenziale tra il prezzo stesso e il credito d'imposta spettante (che potrà utilizzare con la stessa tempistica con cui il cedente avrebbe potuto utilizzare la detrazione).
Gli aspetti che contraddistinguono l'opzione per la cessione della detrazione rispetto allo sconto in fattura sono 2: la cessione della detrazione **non può essere parziale** ma deve riguardare necessariamente l'intero ammontare della detrazione; è ammessa l'opzione per la **cessione" *differita* "**, ossia esercitata dopo avere già fruito in dichiarazione di una o più quote della detrazione. Anche in questo caso, tuttavia, l'opzione deve avere per oggetto l'intero ammontare delle rate residue ed è irrevocabile.

Riproduzione vietata - giovedì 15 luglio 2021